

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XV LEGISLATURA —

N. 311

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa del senatore SODANO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 10 MAGGIO 2006

Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul
ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse

ONOREVOLI SENATORI. - Con il presente disegno di legge si intende istituire per tutta la durata della XV legislatura, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse.

Nella precedente legislatura con la legge 31 ottobre 2001, n. 399, si era provveduto all'istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse la quale, sulla scia dei lavori già avviati dalla stessa Commissione nella XIII legislatura, ha operato positivamente, per tutto il corso della XIV legislatura, cercando di far luce sull'intero ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono e su eventuali rapporti con la criminalità organizzata, ha accertato la legittimità e la congruità dei comportamenti della pubblica amministrazione, ha individuato le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche ed ha altresì studiato le innovazioni tecnologiche atte a migliorare la gestione integrata del ciclo dei rifiuti.

Alla conclusione dei suoi lavori la Commissione ha approvato ben nove documenti, tra questi i principali riguardano: i commissariamenti per l'emergenza rifiuti; la nozione giuridica del termine «rifiuto»; l'introduzione nel sistema penale dei delitti contro l'ambiente e contro il fenomeno criminale dell'«ecomafia», ed ancora, diverse relazioni rivolte alle principali criticità in tema di gestione dei rifiuti in diverse aree del nostro Paese come in Campania, Calabria e in Sicilia.

Nel corso della sua attività la Commissione ha compiuto diverse missioni conoscitive nelle regioni italiane, approfondendo

temi specifici riguardanti aspetti rilevanti del ciclo dei rifiuti ed organizzando momenti di confronto pubblico al fine di favorire la comunicazione tra diverse competenze, esperienze e prospettive.

Sebbene si sia compiuto un balzo in avanti rispetto al passato sotto il profilo normativo e delle tecnologie adottate per la promozione della prevenzione e della minimizzazione dei rifiuti e per il rafforzamento della capacità delle istituzioni nella gestione degli stessi, massimizzando il recupero e il riciclaggio e riducendo le quantità di rifiuti da avviare a smaltimento, appaiono tuttavia necessari ulteriori interventi verso un sistema che rappresenti le esigenze di crescita e di sviluppo sostenibile del Paese, superando con decisione le gravi situazioni di criticità presenti in molte nostre regioni.

Particolarmente approfondita è stata poi l'azione della Commissione in merito allo stato di attuazione del processo di adeguamento del diritto interno a quello comunitario in tema di rifiuti.

Ulteriore aspetto già trattato dalla Commissione nel corso della passata legislatura e meritevole di ulteriore approfondimento riguarda il problema delle bonifiche, strettamente connesso con quello della gestione dei rifiuti, analizzato dal punto di vista delle attività poste in essere dalle regioni sia attraverso la redazione dei piani regionali di bonifica, previsti dal decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441, sia in riferimento alle attività definite dal piano nazionale di bonifica e ripristino ambientale di cui all'articolo 1 della legge 9 dicembre 1998, n. 426, senza peraltro trascurare le innumerevoli segnalazioni di denunce prove-

nienti in ordine a situazioni di degrado e di abbandono di aree del territorio dove, molto spesso, si sono verificate attività di illecito smaltimento.

Per far fronte in maniera adeguata alle innumerevoli e complesse problematiche legate alla gestione del ciclo dei rifiuti, si ritiene pertanto necessario istituire una nuova Commissione di inchiesta che possa proseguire proficuamente il lavoro già avviato nelle due precedenti legislature, allo scopo di dare, al Parlamento e alle altre istituzioni operanti nel settore dei rifiuti, gli elementi necessari per poter intervenire non solo sugli aspetti normativi del settore, ma, più in generale, sulle attività di controllo e repressione dei gravissimi fenomeni di inquinamento ambientale e di penetrazione della criminalità nel tessuto economico del Paese.

A tal fine, con il presente provvedimento, si provvede:

- all'articolo 1, ad istituire la Commissione parlamentare di inchiesta della quale si definisce l'oggetto di intervento;
- all'articolo 2, a determinarne la composizione;
- all'articolo 3, a disciplinare le audizioni e le testimonianze;
- all'articolo 4, a determinare le modalità di richiesta di atti e documenti;
- all'articolo 5, a disciplinare l'obbligo del segreto;
- all'articolo 6, a prevedere la possibilità per la Commissione di organizzare i propri lavori sulla base di un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Istituzione e funzioni della Commissione)

1. È istituita, per la durata della XV legislatura, ai sensi dell'articolo 82 della Costituzione, una Commissione parlamentare di inchiesta sul ciclo dei rifiuti e sulle attività illecite ad esso connesse, di seguito denominata «Commissione», con il compito di:

a) svolgere indagini atte a far luce sul ciclo dei rifiuti, sulle organizzazioni che lo gestiscono, sui loro assetti societari e sul ruolo svolto dalla criminalità organizzata, con specifico riferimento alle associazioni di cui agli articoli 416 e 416-*bis* del codice penale;

b) individuare le connessioni tra le attività illecite nel settore dei rifiuti ed altre attività economiche, con particolare riguardo al traffico dei rifiuti tra le diverse regioni del Paese e verso altre nazioni;

c) verificare l'attuazione delle normative vigenti e le eventuali inadempienze da parte dei soggetti pubblici e privati destinatari delle stesse;

d) verificare i comportamenti della pubblica amministrazione centrale e periferica, al fine di accertare la congruità degli atti e la coerenza con la normativa vigente;

e) verificare le modalità di gestione dei servizi di smaltimento dei rifiuti da parte degli enti locali e i relativi sistemi di affidamento;

f) proporre soluzioni legislative e amministrative ritenute necessarie per rendere più coordinata e incisiva l'iniziativa dello Stato, delle regioni e degli enti locali e per rimuovere le disfunzioni accertate anche attraverso la sollecitazione al recepimento di normative

previste in direttive comunitarie non introdotte nell'ordinamento italiano ed in trattati o accordi internazionali non ancora ratificati dall'Italia.

2. La Commissione riferisce al Parlamento annualmente con singole relazioni o con relazioni generali e ogniqualvolta ne ravvisi la necessità e comunque al termine dei suoi lavori.

3. La Commissione procede alle indagini e agli esami con gli stessi poteri e le stesse limitazioni dell'autorità giudiziaria.

Art. 2.

(Composizione della Commissione)

1. La Commissione è composta da venti senatori e venti deputati, scelti rispettivamente dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, in proporzione al numero dei componenti i gruppi parlamentari, comunque assicurando la presenza di un rappresentante per ciascun gruppo esistente in almeno un ramo del Parlamento.

2. La Commissione, nella prima seduta, elegge il presidente, due vicepresidenti e due segretari.

Art. 3.

(Testimonianze)

1. Per le testimonianze davanti alla Commissione si applicano le disposizioni previste dagli articoli da 366 a 384 del codice penale.

Art. 4.

(Acquisizione di atti e documenti)

1. La Commissione può acquisire copie di atti e documenti relativi a procedimenti e inchieste in corso presso l'autorità giudiziaria o altri organismi inquirenti, nonché copie di

atti e documenti relativi a indagini e inchieste parlamentari, anche se coperti dal segreto. In tale ultimo caso la Commissione garantisce il mantenimento del regime di segretezza. Se l'autorità giudiziaria, per ragioni di natura istruttoria, ritiene di non poter derogare al segreto di cui all'articolo 329 del codice di procedura penale, emette decreto motivato di rigetto. Quando tali ragioni vengono meno, l'autorità giudiziaria provvede senza ritardo a trasmettere quanto richiesto.

2. La Commissione stabilisce quali atti e documenti non devono essere divulgati, anche in relazione ad esigenze attinenti ad altre istruttorie o inchieste in corso. Devono in ogni caso essere coperti dal segreto gli atti e i documenti attinenti a procedimenti giudiziari nella fase delle indagini preliminari.

3. Il segreto funzionale riguardante atti e documenti acquisiti dalla Commissione in riferimento ai reati di cui agli articoli 416 e 416-bis del codice penale non può essere opposto ad altre Commissioni parlamentari d'inchiesta.

Art. 5.

(Obbligo del segreto)

1. I componenti la Commissione, il personale addetto alla stessa ed ogni altra persona che collabora con la Commissione o compie o concorre a compiere atti di inchiesta, oppure ne viene a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio, sono obbligati al segreto per tutto quanto riguarda gli atti e i documenti di cui all'articolo 4, comma 2.

2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la violazione del segreto di cui al comma 1, nonché la diffusione in tutto o in parte, anche per riassunto o informazione, di atti o documenti del procedimento di inchiesta dei quali sia stata vietata la divulgazione, sono punite ai sensi dell'articolo 326 del codice penale.

Art. 6.

(Organizzazione interna)

1. L'attività e il funzionamento della Commissione sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla Commissione stessa prima dell'inizio dei lavori. Ciascun componente può proporre la modifica delle norme regolamentari.

2. La Commissione può organizzare i propri lavori anche attraverso uno o più comitati, costituiti secondo il regolamento di cui al comma 1.

3. Tutte le volte che lo ritenga opportuno, la Commissione può riunirsi in seduta segreta.

4. La Commissione può avvalersi dell'opera di agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e di tutte le collaborazioni che ritenga necessarie.

5. Per l'espletamento delle sue funzioni la Commissione fruisce di personale, locali e strumenti operativi messi a disposizione dai Presidenti delle Camere, d'intesa tra loro.

6. Le spese per il funzionamento della Commissione sono poste per metà a carico del bilancio del Senato della Repubblica e per metà a carico del bilancio della Camera dei deputati.

